

ORIGINALE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Torino-sezione 1° civile

in composizione monocratica

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

SENTENZA

N° 3380/10

Fasc. N° 2837/09

Cron. N° 2512

Rep. N° 6346

nella causa civile iscritta in primo grado al n.28272

2007,

~~_____~~, con sede in Pianezza, in persona del legale
rappresentante ~~_____~~ in proprio e quale socio
accomandatario, in Torino elettivamente domiciliata in via
Morosini n.11 presso lo ~~_____~~ che

la rappresenta e difende ~~_____~~

~~_____~~ delega a margine dell'atto di citazione

in riassunzione

ATTORE

contro

~~_____~~ in Torino elettivamente domiciliato in c.so
Matteotti n.3 bis presso lo studio dell'avv. M. Elia che lo
rappresenta e difende in forza di delega a margine della
comparsa di costituzione e risposta

CONVENUTO IN RIASSUNZIONE

e contro

~~_____~~, con sede in Belgio, in persona del

legale rappresentante, in Torino elettivamente domiciliata in

~~via Peschiera n. 150 - 10121 Torino - C.A.P. 10121~~

~~procuratore speciale alle liti~~

procura speciale alle liti

CONVENUTO IN RIASSUNZIONE

e contro

~~_____~~ in persona del legale rappresentante, con

sede in Lussemburgo

CONVENUTO IN RIASSUNZIONE

OGGETTO: azione ex art.2495 c.c.

CONCLUSIONI PER L'ATTORE: Condannare i convenuti al pagamento della somma complessiva di euro 546.947,21 in forza

del contratto di agenzia stipulato con ~~_____~~ in subordine, a titolo di indebito arricchimento; con condanna al risarcimento dei danni; emettersi condanna provvisoria; oltre rivalutazione ed interessi.

CONCLUSIONI PER IL CONVENUTO ~~_____~~ Dichiarare, in via gradata, l'incompetenza del tribunale a favore del collegio arbitrale, la nullità della domanda, l'incompetenza per materia del tribunale; dichiarare non opponibile la domanda ex art.2495 c.c.; respingere le domande o dichiararle prescritte.

CONCLUSIONI PER IL ~~_____~~ Dichiarare, in via gradata, la nullità della notifica, il difetto di giurisdizione del tribunale avendo la società sede in Belgio, l'incompetenza del


IL GIUDICE
L. RIZZI

tribunale a favore del collegio arbitrale, il difetto di legittimazione passiva della convenuta e di legittimazione attiva dell'attore [redacted]; nel merito, respingere le domande o, in subordine, limitare la stessa ai sensi dell'art.2495 c.c. all'importo degli eventuali utili post liquidazione con dichiarazione di prescrizione ex art.2948 c.c. riguardo alle richieste differenze provvigionali; con vittoria di spese.

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

L'originaria domanda è stata proposta da parte attrice contro la [redacted]

La cancellazione della medesima società dal registro delle imprese, avvenuta in data 7.1.09, ha prodotto, ai sensi dell'art.2495, 2°c., c.c., anche in presenza di crediti insoddisfatti e di rapporti non ancora definiti, l'estinzione della società (Cass. Sez. Un.2010 n.4060; Cass.2008 n.29242), cui è seguita la relativa dichiarazione di interruzione del giudizio pronunciata all'udienza del 27.5.09.

La riassunzione del processo effettuata da parte attrice risulta, ex se, inammissibile (il che assorbe la questione della mancata rituale instaurazione del contraddittorio nei confronti del convenuto in riassunzione [redacted] nonché le ulteriori questioni pregiudiziali sollevate dagli altri due convenuti costituiti).

IL GIUDICE
DI F. RIZZI

Parte attrice riassume il giudizio nei confronti dei (due) soci nonché del liquidatore della (estinta) ~~S.p.A. I.T.E.~~ ai sensi dell'art.2495, 2°c., c.c.

Tale norma prevede che dopo la cancellazione "i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e

nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi. La domanda, se proposta entro un anno dalla cancellazione, può essere notificata presso l'ultima sede della società".

La norma, di conseguenza, non consente affatto la riassunzione della causa interrotta, ma si riferisce "alla domanda proposta" (quindi, ex novo) e riecheggia quella di cui all'art.303 c.p.c. solo in relazione alle modalità della notifica (per altro, di assai difficile applicazione concreta). La fattispecie però, è radicalmente diversa.

E' pur vero che una parte della dottrina afferma che l'estinzione della società non escluderebbe comunque l'applicabilità (ma solo) in via analogica dell'art.110 c.p.c. con conseguente possibilità di riassumere il giudizio nei confronti dei soci ed è vero che anche una parte della giurisprudenza di merito sostiene che nel caso di cancellazione della società dal registro delle imprese i

processi pendenti al momento della cancellazione si interrompono e possono essere riassunti contro i soci anche mediante notificazione in forma collettiva e impersonale (Trib. Monza, 24.4.2007, in Giur. Comm., 2008, 6, 1247).

Non è questa però, l'opinione del giudicante.

Come spiega giurisprudenza successiva, infatti, poiché a norma dell'art.2495, 2°c., c.c., i soci di una società a

responsabilità limitata rispondono dei debiti da questa contratti e rimasti insoddisfatti solo se, e nei limiti in cui, hanno riscosso somme in base al bilancio finale di liquidazione, ne deriva che gli stessi non possono essere considerati successori a titolo universale né successori a

titolo particolare della società medesima nel vincolo obbligatorio con la conseguenza, sul piano processuale, che non vi sono soggetti cui spetta proseguire il processo di cui la società estinta sia stata parte; ne discende che sulla domanda proposta contro la società che in corso di causa si cancelli dal registro delle imprese, il giudice non può più statuire nel merito (Corte d'Appello di Napoli, 28.5.2008, in Giur. Merito, 2008, 12, 3174).

La riassunzione, di conseguenza, e le relative domande proposte in questa sede contro i soci ed il liquidatore della ~~s.r.l. I.T.F.~~, devono essere dichiarate inammissibili.

Per dovere di completezza è bene sottolineare che tale

conclusione non cambierebbe anche se si volesse (per ipotesi) aderire a quell'autorevole dottrina processualistica che vede il verificarsi dell'estinzione di una società, per effetto della liquidazione, come intervenuta a seguito di una o più successioni a titolo particolare, con conseguente applicazione dell'art.111 c.p.c.

L'art.111, 2°c., c.p.c., infatti, prevede che, anche se la

successione a titolo particolare avviene a causa di morte, "il processo è proseguito dal successore universale o in suo confronto" non nei confronti del successore a titolo particolare (in ipotesi, i soci ed il liquidatore).

Né rileva, ai nostri fini, che l'art.111, 3°c. c.p.c.,

specifici come "il successore a titolo particolare può

intervenire o essere chiamato nel processo" giacché, appunto,

si tratta di un "intervento" o di una "chiamata" che, come

tali, presuppongono la pendenza di un processo già ritualmente

riassunto nei confronti del successore a titolo universale.

Ne consegue che alcun intervento o chiamata nel processo

riassunto saranno possibili, appunto, se la riassunzione è

inammissibile per mancanza di un successore a titolo

universale, giacché solo quest'ultimo è il legittimato passivo

in riassunzione in caso di morte o estinzione della parte

originaria del giudizio (Cass.1990 n.9829).

Infine, è bene sottolineare che la responsabilità dei

it

IL GIUDICE
D. F. RIZZI

IL GIUDICE
D. F. RIZZI

liquidatori di società di capitali prevista dall'art.2495, 2° c., c.c., ha natura di responsabilità aquiliana conseguente a fatto illecito (Cass.2006 n.24039), cosicchè una tale domanda non potrebbe essere proposta in sede di riassunzione a fronte di una domanda di natura contrattuale, o (subordinatamente) per indebito arricchimento, proposta originariamente contro la società poi estinta e cio' per il per divieto di "mutatio libelli" nel corso del giudizio.

Sussistono giusti motivi, ex art.92, 2°c., c.p.c., per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio, considerato che la causa trova soluzione su una questione prettamente processuale-pregiudiziale e riguardo alla quale, inoltre, vi sono opinioni discordanti in dottrina e giurisprudenza (Cass.2003 n.18744).

P.Q.M.

Il Giudice,

definitivamente pronunciando:


respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione;

dichiara inammissibile la riassunzione del giudizio effettuata da parte attrice;

dichiara conseguentemente inammissibili le domande avanzate da parte attrice contro i convenuti in riassunzione;

compensa tra le parti le spese del giudizio.

Così' deciso in Torino il 17.5.10.



7

IL CAPODIPARTITA
L. 17.5.2010

IL GIUDICE
D. F. RIZZI

Atto: convocazione di comparizione
in data 17.5.2010

[Signature]

it